



Architettura del '900 a rischio/1: le modifiche al Codice dei beni culturali e le sue ricadute

Architettura del '900 a rischio/1: le modifiche al Codice dei beni culturali e le sue ricadute

Una riflessione del presidente di DOCOMOMO Italia alla luce delle recenti modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio

[Leggi anche la seconda parte: "Una proposta per il MiBACT"](#)

Il cosiddetto "Secolo breve" è, oggi, in primo piano finanche nei programmi TV e nella scuola dell'obbligo. Dovrebbe sollecitare norme di tutela adeguate sulla sua produzione in campo artistico e architettonico. E invece, l'articolo **175 della legge 4.8.2017 n.124**, con il **171** e il **176**, introduce modifiche al **Codice dei beni culturali e del paesaggio** avulse da ogni organica riconsiderazione della legge.

In Italia (unica nazione al mondo!) **dal 2011 vigeva una duplice limitazione temporale al vincolo sui beni immobili: 50 anni dalla realizzazione dell'opera, se di proprietà**

privata; 70, se di proprietà pubblica. Col risultato che opere pubbliche di eccezionale valore, note in tutto il mondo, realizzate tra gli anni '40 e '60 del '900, sono senza tutela. Si pensi, **per fare solo un esempio, ai capolavori di Pier Luigi Nervi:** non sono tutelati i padiglioni del Valentino a Torino; non le strutture romane delle Olimpiadi del '60. Tutte opere pubbliche. Ma come si era potuto collegare la natura contingente e puntuale del regime di proprietà, con quella pubblicistica e collettiva dell'interesse culturale?

Ebbene, con l'ultima **legge n. 124/2017** è stato ulteriormente modificato il **comma 5 dell'art. 10 del Codice, estendendo il limite di 70 anni ai beni immobili di proprietà privata.** Scompaiono, così, i 50 anni della '**legge Nasi**' (1902: 115 anni fa!) escludendo tutto il secondo Novecento. Come se, nel frattempo, l'informatica non avesse rivoluzionato i tempi e i modi dell'informazione e della ricerca, consentendo procedure più rapide e non l'allungamento ma l'accorciamento della prospettiva storica.

Ma non basta. Si introduce nel **comma 3 dell'art. 10 del Codice**, con la norma **d)bis**, una nuova categoria di beni: le *«cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione»*. Si noti che la qualifica *«eccezionale»*, finora attribuita a due sole categorie di beni (raccolte librerie private e collezioni o serie di oggetti a chiunque appartenenti), sembra qui analogamente riferita al rapporto tra l'opera e *«l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione»*, considerando, evidentemente, quest'ultimo una sorta di gigantesca collezione o serie di beni di cui l'opera in questione può essere qualificata come parte inscindibile. **Per tale categoria viene, inoltre, riproposto il limite dei 50 anni dalla realizzazione che, con la morte dell'autore, ne condizionerebbe la tutela.** Ma, a parte l'assurdità per cui i 50 anni sono abbondantemente trascorsi e l'autore è defunto da prima del Medioevo per i manufatti archeologici, resta poco chiara la coesistenza di due formulazioni dell'interesse "relazionale": l'una, **d)**, più generica; l'altra, **d)bis**, più specifica, con alcune incongruità e nuovamente con limiti alla tutela. Ma, soprattutto, restano tutti i dubbi interpretativi derivanti dalle misteriose qualifiche dell'interesse culturale: **semplice, particolarmente importante, eccezionale**, che fanno pensare a diverse modalità di tutela e valorizzazione.

Urge, dunque, una semplificazione e una chiarificazione della normativa che includa anche un'attenzione di tutela per le opere dell'intero Novecento.

*Immagine di copertina: le pessime condizioni in cui versa il Palazzetto dello Sport di Roma
progettato da Pier Luigi Nervi e Annibale Vitellozzi per le Olimpiadi del 1960*

 [Condividi](#)
